



TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice del lavoro dott. Eugenio Alberto Stancanelli, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 7/11/2018, letti gli atti e i documenti relativi al procedimento ex art. 700 c.p.c. recante R.G. n. 1349/2018, promosso da **[REDACTED]** contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Enna, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Messina, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 30.07.2018, la ricorrente sopra indicata, in via cautelare, chiedeva, previa disapplicazione del CCNI applicabile alla fattispecie, per cui tale servizio è stato ritenuto non valutabile, che fosse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della mobilità 2018/2019, del servizio prestato presso gli istituti paritari meglio elencati nel corpo del predetto atto introduttivo del giudizio e che, per l'effetto, fosse rivalutata la domanda di mobilità per il predetto anno con l'attribuzione degli ulteriori 60 punti aggiuntivi per il predetto servizio svolto in pre-ruolo dall'a.s. 2004/2005 fino all'a.s. 2013/2014, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute a disporre il trasferimento della medesima presso uno degli ambiti richiesti in domanda secondo l'ordine di preferenza ed a porre in essere tutti gli atti necessari per l'attribuzione del predetto punteggio per i 9 anni svolti alle dipendenze di scuole paritarie.

Si costituivano il Miur nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta- Enna e quello di MEssina che chiedevano il rigetto delle avverse pretese.



Infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio padre invalido al 100 %..

D'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016).

Trattandosi di cautelare in corso di causa la definizione delle spese di lite deve essere rimandata alla decisione nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c.

1. Dichiara il diritto di S. [REDACTED] al riconoscimento, ai fini della mobilità 2018/2019, del servizio prestato presso gli istituti paritari meglio elencati nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio e che, per l'effetto, sia rivalutata la domanda di mobilità per il predetto anno con l'attribuzione degli ulteriori 60 punti aggiuntivi per il predetto servizio svolto in pre-ruolo dall'a.s. 2004/2005 fino all'a.s. 2013/2014, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute a disporre il trasferimento della medesima presso uno degli ambiti richiesti in domanda secondo l'ordine di preferenza ed a porre in essere tutti gli atti necessari per l'attribuzione del predetto punteggio per i 9 anni svolti alle dipendenze di scuole paritarie;
2. S. [REDACTED].
3. Si fissa ai sensi degli art. 415 cpc e seguenti udienza di discussione per il giorno [REDACTED]

Enna, 13/11/2018

Il Giudice
dott. Eugenio Alberto Stancanelli

